



CITTÀ DI MONOPOLI

OGGETTO: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 RIGUARDANTI LE MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATALE SETTORE ALIMENTARE DEL "MARTEDI" – DAL 09 MARZO AL 27 MARZO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 35 del 25 maggio, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per il quale "il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare in via generale sull'intero territorio nazionale (art. 1), oltre che specificamente su determinate aree del territorio (art. 2 e 3) distinte in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico tra zone rosse, zone arancioni, e zone gialle;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 09 febbraio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Generale n.34 del 10-02-2021](#)) ha stabilito che ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone gialle di rischio, il Comune di Monopoli richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero di contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica disposizione all'art. 1, comma 5, che testualmente si riporta: *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si*

possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”; tale previsione è stata confermata dall’art. 11 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, valido sino al 27 marzo 2021;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull’intero territorio nazionale specifica disposizione all’art. 1, comma 5 lett. ff) che riporta testualmente: *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno delle Aree Mercatali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”*; tale previsione è stata confermata dall’art. 26 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, valido sino al 27 marzo 2021;

SENTITO il Dirigente il Comandante della Polizia Locale di Monopoli e ritenuto, pertanto, opportuno adottare il provvedimento *de quo*;

VISTA la nota della Prefettura di Bari prot. N. 6894/2021/12B1/Area 1 OPS del 03.03.2021 indirizzata ai Sindaci di dei Comuni di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari avente ad oggetto *“emergenza covid. segnalazione criticità nei comuni di Mola di Bari, Monopoli e Polignano a Mare”* che ha indicato l’opportunità di emanare ordinanze sindacali contingentando il numero degli avventori nelle zone principali dei contesti urbani di competenza;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19 fissando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano di Monopoli ed in particolare;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 02.03.2021;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali del D. Lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

DATO ATTO CHE le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell’ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall’ordinamento;

DATO ATTO, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

RICHIAMATO tutto quanto sopra espresso ed opportunamente motivato

ORDINA

1. In tutta l’area mercatale è vietato l’accesso:

- alle persone prive di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie ben indossati in modo coprire completamente naso e bocca;
- alle persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°).

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
3. L'area mercatale dedicata alla sola vendita dei prodotti alimentari e ubicata in via Pisonio, nel tratto di strada compreso tra via Beccaria e via Ippolito Nievo, a far data dal **09 marzo 2021 e fino al 27 marzo 2021**, salvo proroghe dettate dalla situazione emergenziale, deve essere opportunamente contingentata nel numero di utenti che vi accederanno e precisamente:
 - nel limite massimo **di n. 200 utenti per volta**;
 - l'ingresso e l'uscita saranno consentiti da via Beccaria e via Pisonio, lato no-food fermo restando la discrezionalità degli operatori di Polizia e personale di Protezione Civile presenti in loco, nell'interdire l'ingresso/o uscita in caso di criticità rilevate;
 - nelle ore di punta dell'affluenza e, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Il rispetto del corretto contingentamento degli avventori sarà garantito dal personale di Protezione Civile unitamente al personale di Polizia Locale.

La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

- ✓ A S.E. il Prefetto di Bari;
- ✓ Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- ✓ Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale gli adempimenti di propria competenza;
- ✓ Al Dirigente della IV Area Organizzativa del Comune di Monopoli per gli adempimenti di propria competenza;

INFORMA

- ✓ Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on- line del Comune di Monopoli.



IL SINDACO
(Angelo ANNESE)